



CONFIFE

CODICE DI CONDOTTA

Redatto ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs 206/2005

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto e finalità | <p>Il codice di condotta disciplina l'attività professionale degli iscritti a CONFIFE, stabilendo i confini della diligenza professionale minima dovuta ai consumatori in termini di specifica competenza e attenzione, di rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di responsabilità sociale, protezione dei minori e salvaguardia della dignità umana.</p> <p>Attraverso il rispetto del codice di condotta CONFIFE e gli associati che si impegnano a rispettarlo contribuiscono ad uniformare verso l'alto gli standard qualitativi offerti dai professionisti della bellezza, nonché di stimolare la promozione di un mercato libero e competitivo attraverso la crescita professionale, l'ampliamento e la specializzazione dell'offerta dei servizi.</p> |
| Art. 2 - Doveri professionali, in generale | <p>Il lavoro del professionista della bellezza influisce sulla percezione e valorizzazione delle persone, in termini di bellezza, cura e autostima, in tutti gli ambienti sociali dove si sviluppa e rafforza la personalità umana: famiglia, tempo libero, lavoro.</p> <p>L'attività ha pertanto un chiaro impatto sulla crescita culturale e sul benessere fisico e morale degli individui e concorre al progresso materiale e spirituale della società.</p> <p>Il professionista iscritto a CONFIFE esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, salvaguardando la dignità il decoro professionale, salvaguardando l'affidamento del pubblico, agendo con correttezza e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Unione Europea, dello Stato e delle amministrazioni locali.</p> |
| Art. 3 - Ambiente | <p>È tenuto in debito conto l'impatto ambientale dell'attività e l'importanza che ha una corretta gestione della stessa, attuando comportamenti da cui non derivino, per quanto possibile, conseguenze negative per l'ambiente.</p> |
| Art. 4 - Responsabile del codice | <p>CONFIFE è responsabile del codice, provvedendo alla conservazione, all'eventuale revisione e aggiornamento del testo, alla sua comunicazione agli iscritti per la relativa adesione, nonché al controllo del rispetto del medesimo.</p> <p>CONFIFE comunica periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente codice.</p> |
| Art. 5 - Collaborazione con CONFIFE | <p>Sussiste in capo a tutti gli associati CONFIFE il dovere di collaborare con gli organi dell'associazione, anche rispondendo a specifiche richieste che dalla stessa pervengano.</p> |

SEZIONE II – ADEMPIMENTI

| | |
|------------------------------|---|
| Art. 6 - Concorrenza | L'attività è svolta nel rispetto delle regole della libera concorrenza ed è vietato ogni tipo di pubblicità ingannevole. |
| Art. 7 - Decoro | <p>Il rispetto del decoro professionale impone di mantenere con gli altri associati un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, nonché di astenersi dal formulare giudizi denigratori sulla professionalità e reputazione di altri concorrenti associati CONFIPE, ancorché richiesti da un cliente, anche se potenziale.</p> <p>Non comportano violazione del presente codice raffronti e comparazioni con concorrenti basati esclusivamente su elementi veritieri, omogenei ed obiettivi.</p> <p>In caso sussistano motivate riserve sul comportamento professionale di altri associati CONFIPE, deve esserne informata la Commissione Disciplinare</p> <p>Il professionista si astiene dall'applicare per le proprie prestazioni onorari che si discostino in modo rilevante, in difetto, dai valori di mercato correnti.</p> |
| Art. 8 - Prezzi | <p>Una tabella con i prezzi dei servizi offerti deve essere esposta all'interno o all'esterno del negozio, in modo che sia visibile senza difficoltà dai clienti.</p> <p>Laddove siano richiesti interventi particolari, il relativo costo deve essere dichiarato al cliente prima di accettarne l'incarico.</p> |
| Art. 9 - Informazione | <p>Il cliente che per la prima volta accede al negozio o nei locali dove l'associato CONFIPE svolge la propria attività deve essere informato dell'esistenza del codice di condotta e della adesione del professionista al medesimo, prima dell'effettuazione della prestazione richiesta.</p> <p>Sono inoltre comunicate al cliente le garanzie e le eventuali certificazioni sulla qualità dei prodotti o servizi utilizzati.</p> <p>L'associato CONFIPE deve pubblicare sul sito web della propria attività un riferimento al codice, anche per mezzo di link al sito CONFIPE.</p> |
| Art. 10 – Responsabilità | <p>Incarichi per cui non si possiede un livello di competenza adeguato devono essere rifiutati.</p> <p>Ove si presentino, anche incidentalmente, problematiche che necessitano dell'intervento di professionisti iscritti in Ordini o Collegi, occorre rivolgersi ai medesimi.</p> |
| Art. 11 - Privacy | <p>Il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali qualifica la professionalità e l'organizzazione dell'associato CONFIPE.</p> <p>Devono essere predisposte tutte le misure necessarie alla protezione dei dati personali di clienti, collaboratori, dipendenti e fornitori.</p> <p>Le misure di protezione, anche organizzative, devono essere proporzionate a quantità e qualità dei dati detenuti, ai metodi di conservazione, ai supporti di memorizzazione usati, ai possibili eventi, accidentali o meno, che possono comprometterne l'integrità o il possesso.</p> |
| Art. 12 - Ambiente di lavoro | <p>Il professionista riconosce il valore supremo della persona e si impegna al rispetto dei diritti umani prestando particolare attenzione alla tutela dei minori.</p> <p>I dipendenti ed i collaboratori, se presenti, sono considerati indispensabili per il successo dell'attività. Sono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di lavoro sicuro e salubre, con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza.</p> |

| | |
|---|--|
| Art. 13 - Dipendenti e collaboratori | <p>Il professionista aderente a CONFIPE vincola all'osservanza del presente codice i propri collaboratori e dipendenti, predisponendo adeguati strumenti d'informazione e controllo, e intervenendo, se necessario, con azioni correttive.</p> <p>Con diligenza sono verificati eventuali reclami dei clienti e, in caso di legittimità degli stessi, si dà corso ad iniziative adeguate.</p> <p>Il professionista si impegna a coinvolgere anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni al rispetto delle regole e dei principi del presente codice.</p> <p>Il professionista, inoltre, assicura ai soggetti interessati strumenti di informazione sul presente codice</p> |
| Art. 14 - Formazione | <p>È dovere del professionista promuovere lo sviluppo professionale, curando l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione continua propria e di dipendenti e collaboratori, specifica per ciascun settore di competenza.</p> <p>La formazione è svolta attraverso la partecipazione a iniziative e corsi promossi da CONFIPE, se attivati, o altri enti convenzionati o accreditati da CONFIPE.</p> <p>CONFIPE promuove la collaborazione degli associati nella definizione dei programmi formativi.</p> |
| <p>SEZIONE III – PROCEDURA DI VERIFICA E SANZIONI</p> | |
| Art. 15 - Risoluzione alternativa delle controversie | <p>Fatto salvo il diritto, laddove previsto dalla relativa disciplina, di adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o il giudice competente, gli associati e i loro collaboratori e dipendenti, i consumatori o i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, possono preventivamente adire l'organismo di conciliazione incaricato da CONFIPE per il controllo del codice di condotta, al fine di addivenire alla risoluzione concordata della controversia.</p> <p>L'associato CONFIPE adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie.</p> |
| Art. 16 - Potestà disciplinare | <p>È assegnato alla Commissione Disciplinare l'onere di verificare eventuali inadempimenti o violazioni al presente codice.</p> <p>La Commissione Disciplinare è formata da 3 persone, che eleggono tra loro un Presidente, delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le sedute sono valide se vi partecipano la metà più uno dei componenti.</p> |
| Art. 17 - Responsabilità disciplinare | <p>La responsabilità disciplinare del singolo associato discende dalla violazione cosciente dei principi indicati dal codice, anche se omissiva.</p> |
| Art. 18 - Avvio del procedimento | <p>Il soggetto che ritiene vi sia stata violazione di una o più disposizioni del presente codice, può darne notizia a CONFIPE, in forma non anonima, tramite lo sportello di riferimento o i canali web dedicati.</p> <p>Anche in assenza di notizia da parte del diretto interessato, è facoltà degli organi di CONFIPE e della stessa Commissione disciplinare, avviare il procedimento di verifica per la valutazione di quelle particolari situazioni che possano danneggiare l'immagine di CONFIPE, anche attraverso comportamenti scorretti di alcuni associati.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Il procedimento è altresì avviato in caso di violazione non colposa della legge penale, accertata con sentenza passata in giudicato, inerente i comportamenti previsti dal presente codice.</p> |
| Art. 19 - Istruttoria | <p>L'associato CONFIPE di cui si presume la violazione di norme contenute nel codice di condotta è invitato a fornire chiarimenti, personalmente o in forma scritta. L'audizione dell'interessato deve avvenire entro un mese dalla richiesta. La risposta scritta, alternativa al contraddittorio, deve pervenire nei medesimi termini.</p> <p>Laddove la Commissione Disciplinare non ritenga esaustiva la risposta scritta pervenuta o questa sia foriera di ulteriori dubbi, ha facoltà di chiedere altri chiarimenti, che dovranno pervenire nei modi e nei tempi di cui ai commi precedenti.</p> <p>Terminata la fase istruttoria, se la Commissione Disciplinare ritiene sussistente la violazione del codice di condotta, riferisce con nota scritta al Presidente di CONFAPI il quale decide la sanzione da applicare.</p> |
| Art. 20 - Sanzioni | <p>Nella decisione sulla sanzione da applicare è tenuto conto delle circostanze che hanno determinato la violazione e dell'eventuale reiterazione dei comportamenti. In caso siano eccepite varie violazioni nell'ambito di un singolo procedimento la sanzione sarà unica.</p> <p>Possono essere comminate le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Avvertimento, ossia il richiamo formale che contiene l'indicazione della violazione commessa e l'esortazione a non ripetere la condotta. 2) Censura, che contiene l'indicazione scritta della violazione commessa con esplicita disapprovazione e biasimo della condotta. 3) Sospensione, attraverso la quale l'associato, per un periodo minimo di un mese e massimo di otto mesi, non gode di alcuno dei diritti e privilegi legati allo status di associato non potendo, per il medesimo periodo, qualificarsi quale associato CONFIPE. 4) Cancellazione, che consiste nella esclusione definitiva dell'associato da CONFIPE. <p>Nel primo procedimento a carico di un associato e salvo casi eccezionali che abbiano altresì rilevanza penale per reati contro la persona o i minori, l'unica sanzione applicabile è l'avvertimento.</p> |
| Art. 21 - Sospensione e riattivazione dei procedimenti | <p>Nel caso in cui, per la medesima condotta sia stato già avviato un procedimento presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o un Tribunale della Repubblica, ed anche su istanza di una sola parte, il procedimento è sospeso fino all'esito di quello per cui è intervenuta la sospensione medesima.</p> <p>Il procedimento sospeso è riassunto su istanza di interessato, ai sensi del precedente articolo 16.</p> <p>Iniziata la procedura, è facoltà delle parti convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fino alla pronuncia definitiva ai sensi del presente codice.</p> |